

TITOLO III
WELFARE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA

Art. 16

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

1. Le parti hanno istituito un Fondo di assistenza sanitaria integrativa, *con lo scopo di garantire i trattamenti assistenziali sanitari integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche rese dal servizio sanitario nazionale, a favore degli iscritti dipendenti delle imprese a cui si applica il CCNL della distribuzione cooperativa*, denominato COOPERSALUTE, che risponde ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 314/1997 e successive modifiche ed integrazioni (vedi Statuto – allegato n. 6).

Al Fondo aderiscono le imprese che applicano il CCNL per dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, ovvero i contratti collettivi nazionali di lavoro di settori affini che lo prevedano esplicitamente, che hanno l'obbligo di iscrivere i propri dipendenti ai quali per effetto delle normative contrattuali è prevista l'assistenza sanitaria integrativa in costanza di rapporto di lavoro, che assumono così la qualifica di iscritti al Fondo e beneficiari delle prestazioni.

2. A decorrere dal 1° dicembre 2006, sono iscritti al Fondo Coopersalute i lavoratori dipendenti *delle imprese a cui si applica il CCNL della distribuzione cooperativa* assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 58 del presente contratto.

3. A decorrere dal 1° agosto 2008, sono iscritti al Fondo Coopersalute i lavoratori *delle imprese a cui si applica il CCNL della distribuzione cooperativa* assunti con contratto di apprendistato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.

4. Per il finanziamento del Fondo Coopersalute è dovuto un contributo a carico dell'impresa, pari a:

- per il personale assunto a tempo pieno, 10,00 euro mensili per ciascun iscritto;
- per il personale assunto a tempo parziale, 7,00 euro mensili per ciascun iscritto.

5. I contributi sono versati al Fondo Coopersalute con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento del Fondo.

6. È dovuta al Fondo Coopersalute una quota una tantum di iscrizione, a carico dell'impresa, pari a 30,00 euro per ciascun iscritto.

7. Il regolamento del Fondo Coopersalute può consentire l'iscrizione la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Dichiarazione a verbale

1. Le Parti, in una logica di valorizzazione dell'Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.

2. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria integrativa del personale delle imprese della Distribuzione Cooperativa Trentina, le parti sono giunte in data 6 novembre 2009 ad un'intesa relativa al territorio Trentino così come risulta dal relativo Accordo (vedi allegato n. 8)


VERBALE DI INTESA



In Roma, addì 19 febbraio 2019


Le parti, ad integrazione dell'ipotesi di accordo di rinnovo della parte economica sottoscritto in data 19/02/2019, nell'intento di investire sul welfare per il consolidamento e il miglioramento delle prestazioni sanitarie, concordano che il contributo a carico delle imprese per il finanziamento del Fondo Coopersalute, di cui all'art 16, comma 4, del vigente CCNL per i dipendenti della distribuzione cooperativa, viene elevato per ciascun iscritto con le seguenti modalità:

- a decorrere dal 1° marzo 2019 viene elevato a 10,00 € mensili per il personale in forza a tempo parziale;
- a decorrere dal 1° dicembre 2020 viene elevato a 11,00 € mensili per tutto il personale.





ANCC Coop






CONFCOOPERATIVE CONSUMO E UTENZA


Mich Rb

FILCAMS-CGIL



FISASCAT-CISL



A.G.C.I. AGRITAL



UILTuCS-UIL

